

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI

AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI CORRENTI E DI

DEPOSITO DELLA DGTPI-UIBM

C.I.G.

8594298F0E

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito, “DGTPI-UIBM” o “Stazione Appaltante”), con sede legale in Roma, Via Molise n. 19 – codice fiscale 80230390587 – rappresentato dal Dirigente della Divisione I, Dr.ssa Gabriella Pecorini, giusta delega ricevuta con Decreto Direttoriale del 15.01.2021, registrato dal competente organo di controllo al nr. 237 del 20.01.2021, la quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliata ai sensi della presente convenzione presso la sede della Direzione Generale;

E

il Sig. Fabio Gambino, nato a Civitavecchia (RM) il 08/01/1970, domiciliato per la carica presso la sede societaria, in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa Postel con sede in Roma, viale Europa, n. 175 Codice fiscale 04839740489 e Partita IVA 05692591000, capitale sociale € 20.400.000 i.v., numero di iscrizione 04839740489 nel Registro delle Imprese di Roma, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti con atto autenticato nella firma per notaio Pierluigi Ambrosone in Roma, rep. 54901

/racc. 15798 in data 22/06/2021, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1	Italarchivi Srl con sede in Fontevivo (PR), via Via Atene, n. 1;
---	--

(in seguito “Appaltatore” o anche “RTI”);

(in seguito, congiuntamente “le **Parti**”);

PREMESSO CHE

a) la Stazione Appaltante deve procedere all’affidamento del servizio di Gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPI-UIBM che prevede i seguenti servizi:

1. Supporto alla gestione degli archivi interni cartacei e dei flussi documentali relativi alla documentazione delle domande di titoli di Proprietà industriale e delle istanze ad esse collegate, lavorate dalle Divisioni della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM;

2. Custodia “in outsourcing” e relativa gestione dell’Archivio cartaceo delocalizzato delle domande di titoli di Proprietà Industriale (P.I.);

3. Acquisizione ottica, comprensiva di eventuale Optical Character Recognition (OCR), della documentazione pregressa contenuta nei fascicoli delle domande e dei titoli di P.I., ivi comprese quella relativa alle domande di convalida dei brevetti europei.

4. Razionalizzazione archivi;

b) la procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopramenzionati è stata indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., la quale, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di committenza, giusta Convenzione stipulata in data 21.10.2020;

- c) il presente appalto trova copertura nell'ambito della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e delle risorse individuate dalla medesima Direzione generale nel Capitolo 7476 piano di gestione 1 *"Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità"* - Missione: 1 *"Competitività e sviluppo delle imprese (11)"* - Programma: 1.4 *"Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)"* - Azione: *"Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi"*;
- d) la Stazione appaltante, con determina prot. n. 261583 del 16.11.2020 ha provveduto alla nomina ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della dott.ssa Gabriella Pecorini quale Responsabile Unico della Procedura dell'Appalto, come *infra* definito;
- e) con Determina a contrarre n. 1/2021 del 19.01.2021 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'Appalto mediante procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- f) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del Bando (di seguito, **"Bando"**) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S 16 del 25.01.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie speciale n. 8 del 22.01.2021, nonché su quattro quotidiani, di cui due a tiratura nazionale;
- g) le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 73, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo

5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, che l'Appaltatore è obbligato a rimborsare, ammontano a Euro 11.823,62 (I.V.A. inclusa);

h) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. 3 offerte;

i) all'esito della predetta procedura di gara, l'Appaltatore è stato individuato quale primo nella graduatoria di gara;

j) con provvedimento prot. n. 0053628 del 12.03.2021, la Stazione Appaltante ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

k) la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a comunicare in data 12.03.2021 a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti;

l) l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

m) in data 23.03.2021 Invitalia ha richiesto l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma il rilascio dell'informativa antimafia. Essendo decorso il termine dell'articolo 92, co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma dell'informazione antimafia, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall'esito negativo delle verifiche antimafia predette l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;

- n) Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del 18/04/2016 (cd. *Stand Still*), è stato proposto è stato proposto ricorso al TAR Lazio – Roma - R.G. 3840/2021 con contestuale domanda cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione del 12.03.21 con il quale Invitalia S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione in favore del RTI costituendo Postel S.p.A. e Italarcivi, dall'operatore economico collocatosi al secondo posto in graduatoria dopo l'aggiudicatario ovvero la Società Bucap S.p.A.;
- o) In data 19.05.21 è stata discussa l'udienza per la definizione del giudizio cautelare all'esito della quale il collegio ha respinto l'istanza cautelare e fissato ordinanza la data per la discussione del merito al 27.10.21;
- p) l'Appaltatore ha costituito in data 10.06.2021 con la compagnia Banca Passadore & C. una garanzia definitiva secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, consegnando l'originale della polizza alla Stazione Appaltante;
- q) l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa N° 002.49.38889, rilasciata dalla Compagnia Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dell'appalto;

r) in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto posti a base di gara;

s) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire al RTI Postel SpA (mandante) e Italarchivi Srl (mandataria), l'appalto avente ad oggetto la Gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPI-UIBM.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) il Bando ed il Disciplinare di gara;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il DGUE dell'Appaltatore;
- d) le risposte ai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di Gara;
- e) l'Offerta, come *infra* definita;
- f) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
- g) l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- h) Patto d'integrità adottato dal Ministero dello sviluppo economico con nota congiunta, prot. n. 20800 del 29.09.2015 del responsabile della prevenzione della corruzione e della responsabile della trasparenza;

La "documentazione tecnica", allegata quale parte integrante e sostanziale del

presente contratto, comprende i documenti qui di seguito indicati:

1. Offerta tecnica (relazione e curricula) del RTI.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.

3. Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti dell'elenco che precede, sub lett. d), e), f) nuovamente sottoscritti con firma digitale da parte dell'Appaltatore e da parte dei componenti del Raggruppamento Temporaneo, nonché dalla Stazione Appaltante, solo ai fini della stipulazione del presente contratto.

4. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il quale costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti sulla materia in esso disciplinata, è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Contratto, inclusi i Documenti Contrattuali; (ii) dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento; e (iii) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; (iv) dalle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nonché (v) dalle altre disposizioni normative applicabili concernenti i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni

sopra richiamate.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Nell'ambito del presente contratto s'intende per:

- Appaltatore: l'operatore economico che è risultato affidatario dei servizi oggetto dell'Appalto;
- Appalto: l'appalto dedotto nel presente contratto avente ad oggetto la Gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPU-UIBM e le prestazioni tutte di cui al Capitolato Tecnico e relativi allegati, come *infra* definiti;
- Bando: indica il Bando di gara per l'affidamento dell'Appalto, pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, come *infra* definiti;
- CAD: indica il "Codice dell'amministrazione digitale" emanato con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- Capitolato Speciale d'appalto – Parte Generale: indica il documento contenente le condizioni amministrative e giuridiche generali applicabili all'esecuzione dell'appalto fra la Stazione appaltante, come *infra* definita, e l'Appaltatore;
- Capitolato Speciale d'appalto - Parte Tecnica: è il documento a contenuto tecnico, descrittivo e prestazionale, che costituisce parte del Progetto, come *infra* definito;
- Centrale di committenza: è l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa SpA – Invitalia, con sede in Roma, via Calabria n. 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. iscr. P.IVA e C.F.

05678721001 (in seguito, “Invitalia” o “Centrale di committenza”);

- Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

recante “Codice dei contratti pubblici”;

- Codice dell’Ambiente: indica “Le Norme in materia ambientale” emanate

con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- Codice della Privacy: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ed il D.lgs.

30 giugno 2003, n. 196;

- Contratto: è il presente contratto ed i suoi allegati;

- Documenti Contrattuali: indicano i documenti allegati al Contratto;

- DEC: indica il Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 101

del Codice dei Contratti, nominato dal Ministero dello Sviluppo economico –

DGTPI-UIBM;

- DURC: si intende il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M.

del 30 gennaio 2015;

- DUVRI: indica il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze redatto

a cura della Stazione appaltante ex articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81;

- Intermediario Finanziario: indica Poste Italiane S.p.A. o una banca;

- Monitoraggio Finanziario: indica le attività di monitoraggio dei movimenti

finanziari prescritte ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- Offerta: si intende l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, sulla base della quale è stato aggiudicato l'appalto;
- Parti: indica la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- Prestazioni: indicano complessivamente le attività, sia singolarmente che complessivamente considerate, oggetto dell'appalto indicate nel contratto e meglio dettagliate nel Capitolato tecnico;
- Patto di Integrità: si intende il Patto di Integrità di cui all'articolo 1;
- Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti;
- RUP Mise: indica il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione appaltante;
- RUP Invitalia: indica il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza;
- Stazione appaltante: il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Decreto semplificazioni: decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

- Decreto Legge in materia di cybersicurezza: D.L. 21 settembre 2019, n. 105, 105, D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54 e D.L. 14 giugno 2021, n. 82.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità dell'appalto)

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, in base all'offerta presentata in sede di gara, la Gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPI-UIBM.

2. I servizi d'appalto, meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico cui si rinvia, consistono in sintesi nelle seguenti attività:

1. Trasferimento e presa in carico dell'Archivio Pregresso
2. Gestione dei flussi documentali In Entrata
3. Gestione dei flussi documentali In Uscita
4. Gestione degli archivi interni delle pratiche inerenti la proprietà industriale
5. Razionalizzazione degli spazi adibiti ad archivio brevetti e marchi ed archivi divisionali
6. Gestione delle richieste di consultazione, supporto alla Sala Pubblico ed alla preparazione delle copie autentiche e semplici (digitali e cartacee)
7. Versamento della documentazione ai locali archivio dell'Impresa aggiudicataria
8. Gestione delle richieste di consultazione della documentazione proveniente dall'Archivio delocalizzato
9. Consulenza Archivistica specialistica
10. Ritiro e presa in carico della documentazione di nuova produzione

	11. Custodia e gestione dell'Archivio delocalizzato
	12. Acquisizione ottica massiva dei documenti presenti nell'archivio delocalizzato
	13. Messa a terra della documentazione a fine contratto con contestuale mantenimento della documentazione presso i propri depositi fino a conclusione dell'attività stessa
	14. Attività di affiancamento al termine del contratto all'operatore economico subentrante, remunerata con eventuali risorse residue.
	3. La società Italarcivi Srl, in particolare, svolgerà e fatturerà i servizi di cui ai punti n. 3.1.1 e n. 3.2.1 dell'Offerta, rispettivamente <i>“Prestazione di attività di supporto tecnico-archivistico, mediante la messa a disposizione di una professionalità specializzata nel settore in grado di assicurare una costante assistenza all'UIBM per la definizione delle metodologie di gestione dei propri archivi”</i> e <i>“Prestazione di attività di supporto tecnico-archivistico, mediante la messa a disposizione di una professionalità specializzata nel settore in grado di assicurare una costante assistenza all'UIBM per la definizione delle metodologie di gestione dei propri archivi”</i> . Al momento della rendicontazione dei SAL o delle attività a Saldo, ciascuna società del RTI trasmetterà all'altra società copia delle fatture emesse nei confronti della Stazione Appaltante.
	4. I servizi devono essere erogati con le caratteristiche tecniche ed eseguito secondo le modalità ivi meglio descritte, nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta.
	5. L'eventuale svolgimento dei servizi oggetto dell'Appalto da parte di soggetti non idonei comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice
	12

Civile.

6. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di manutenzione e supporto tecnico, ove occorrente, per il periodo indicato di durata del contratto.

Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

7. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dal Capitolato e dall' Offerta.

8. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

9. I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere realizzati nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante per ottemperare agli obblighi in materia di normativa sulla sicurezza cybernetica.

10. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza, sia alle prescrizioni particolari contenute nei documenti redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

11. L'appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all' art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165 del 2001, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della predetta normativa sono nulli.

12. L'Appaltatore prima di dare esecuzione alle prestazioni contrattuali dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il DUVRI sottoscritto in segno di accettazione, ovvero integrato come ritenuto dallo stesso necessario.

Articolo 4 - (Caratteristiche dei servizi)

1. Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato Tecnico, in particolare agli artt. V, VI e VII e quanto previsto dall'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di offerta.

Articolo 5 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto sarà immediatamente vincolante per l'Appaltatore a far data dalla sua conclusione, mentre lo diverrà per la Stazione Appaltante successivamente all'esito dei controlli effettuati dagli organi preposti.

2. Il Contratto cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

3. Il Contratto ha durata di anni 3 e comunque fino alla completa esecuzione dei servizi, con decorrenza dalla data di avvio degli stessi risultante da apposito

verbale che sarà predisposto dal DEC.

4. Qualora trascorsi dieci giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore non avesse provveduto ad avviare le prestazioni oggetto del presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili allo stesso, che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che lo sollevano da responsabilità proprie, la Stazione appaltante avrà facoltà di annullare il presente contratto e provvedere altrimenti.

5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta del DEC.

6. La sospensione delle prestazioni oggetto del contratto nei casi di forza maggiore o di altre circostanze impreviste ed imprevedibili che ne impediscano o ne ritardino l'esecuzione a regola d'arte, può comportare una proroga della durata del presente contratto corrispondente alla durata della sospensione stessa. La proroga è disposta su autorizzazione del RUP.

7. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.

8. E' fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio, da parte della Stazione Appaltante, dell'opzione indicata nel bando di gara relativa al rinnovo dell'appalto per un

ulteriore periodo di altri 3 anni, ovvero della risoluzione anticipata dello stesso che dovesse rendersi necessaria a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20 del presente Contratto.

9. Al fine di garantire la continuità del servizio stesso nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, la Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni di aggiudicazione, per una ulteriore durata massima pari a sei mesi, per un importo come indicato al successivo articolo. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la Stazione appaltante.

10. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto.

Articolo 6 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

1. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto presso la sede della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in Roma, Via Molise n. 19 e presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

2. Per le attività oggetto del presente contratto, dovessero essere necessariamente svolte presso gli uffici della Stazione Appaltante, l'accesso dovrà avvenire nell'ambito del normale orario di lavoro, nel rispetto delle regole di accesso ai locali che saranno indicate dal DEC, assumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati.

3. Durante l'espletamento del servizio gli addetti, siano essi soci, dipendenti dell'affidatario o di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento per tutti i lavori in appalto e subappalto dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 7 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente contratto sono:

- per l'Appaltatore: dott. Giorgio Marzulli, in qualità di Referente Commerciale
- per la Stazione Appaltante: dott. Saverio Massari, in qualità di DEC.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di direzione dell'esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate al servizio oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: Postel Spa – Viale Europa 175 - Roma.

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 8 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto

Appalto, oneri fiscali esclusi, è di € **1.215.840,32**

(unmilione duecentoquindicimilaottocentoquaranta/32), oltre IVA, pari

all'importo aggiudicato a seguito della presentazione dell'offerta economica

	al quale si aggiungono € 6.800,00 quale corrispettivo della voce 11.
	Trasferimento e presa in carico dell'Archivio pregresso, non soggetta a
	ribasso, rispetto alla base d'asta.
	2. Il corrispettivo è determinato in parte a “corpo” e in parte a “misura”, ai sensi
	dell'articolo 3, co. 1, lett. ddddd) ed eeeee), del Codice dei Contratti. In
	quest'ultimo caso saranno pagate le prestazioni regolarmente prestate ed
	effettivamente rese.
	3. Nel corrispettivo sopra indicato si intendono compresi € 110,00 (centodieci/00)
	oltre I.V.A. per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura
	interferenziale, ed € 6.800,00 (seimilaottocento/00), oltre I.V.A., per il
	trasferimento e presa in carico di 13.600 metri lineari dell'Archivio Pregresso
	dalla sede del Fornitore uscente, comprensivo della registrazione informatica
	delle pratiche e allocazione fisica su scaffalatura presso i locali archivio
	dell'Appaltatore (cfr. Sez 5.01, punti da 1 a 5 del Capitolato Tecnico).
	4. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini
	e le condizioni disciplinati dal Capitolato.
	5. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi
	restando i limiti di legge applicabili ex articolo 106 del Codice dei Contratti e le
	condizioni previste dal presente Contratto.
	6. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra
	determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie
	per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in
	vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle
	prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o
	18

amministrativa necessaria.

7. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

8. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al Gruppo di Lavoro e ad altro eventuale personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali, intendendosi già remunerati con il corrispettivo previsto nel precedente articolo 4 del presente Contratto.

10. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

11. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dalla Stazione Appaltante o da suo personale.

	12. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto
	corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non
	esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010: POSTEL S.p.A.: Numero
	c/c: 000037401155, IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155 SWIFT
	BPPIITRRXXX; ITALARCHIVI S.R.L.: Numero c/c: 000000018899, Banca: Banco
	BPM S.p.A., Agenzia: N. 00499 strada Giuseppe Garibaldi, 73/A - 43121 Parma,
	ABI: 05034, CAB: 12702, CIN: T, IBAN: IT44-T-05034-12702-000000018899;
	13. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le
	persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
	POSTEL S.P.A.:
	Cognome e nome: Fabio Gambino
	Data e luogo di nascita: Civitavecchia (RM), 08.01.1970_____
	Indirizzo di residenza: Via Angelica Balabanoff 67 – 00155 Roma
	Nazionalità: Italiana
	Codice fiscale: GMBFBA70A08C773Y
	ITALARCHIVI S.R.L.:
	Cognome e nome: Porta Marco
	Data e luogo di nascita: 13.05.1958 Calestano (PR)
	Indirizzo di residenza: Calestano 43030 (PR), via del Castellaro
	Nazionalità: Italiana
	Codice fiscale: PRTMRC58E13B408T
	14. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico
	attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice
	Univoco Ufficio IPA GJUQ9L. Le fatture elettroniche dovranno:

	- essere intestate a: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale
	per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
	via Molise n. 19 – C.F. 80230390587;
	- riportare il C.I.G.
	15. Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo <i>split payment</i> , di cui alla
	L. 190/2014.
	16. I pagamenti saranno effettuati entro i successivi 30 giorni dall'emissione del
	mandato di pagamento da parte della Stazione appaltante, come specificato nel
	Capitolato.
	17. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente
	contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui
	all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.
	Articolo 9 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti della Stazione
	appaltante)
	1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta
	dall'Appaltatore se non preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante
	e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e
	comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione
	preesistente.
	2. La Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto ai sensi dell'art. 106
	del Codice dei contratti.
	3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore accetta di eseguire tutte le
	variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla
	Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività
	21

	oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
	Durante il periodo di efficacia del contratto, le modifiche allo stesso possono
	essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal
	presente atto ed in ossequio a quanto previsto all'art. 106 del Codice dei
	contratti.
	4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti
	non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione
	dell'articolo 1664 del codice civile.
	Articolo 10 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia di contribuzione,
	assistenza e previdenza)
	1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per
	l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e
	assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal
	senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
	2. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi
	derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni
	sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e
	l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente
	contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti
	economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto
	Collettivo di lavoro cui è soggetto. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare
	e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione
	infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla
	particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le
	22

occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, designando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere le prestazioni inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Stazione Appaltante, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

4. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. L'Appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a

	terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che
	non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno
	va trasmessa ai soggetti interessati. In caso di violazione degli obblighi di cui al
	presente articolo, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di recedere dal presente
	contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti.
	5. Resta però salva la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare, a propria scelta
	e in alternativa, la sospensione dei servizi sino a che non sia rimossa la
	violazione, salvo il risarcimento dei danni a proprio favore in relazione alla
	sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore
	dell'Appaltatore.
	6. L'Appaltatore prima di dare esecuzione alle Prestazioni Contrattuali dovrà
	consegnare alla Stazione Appaltante il DUVRI sottoscritto in segno di
	accettazione, ovvero integrato come ritenuto dallo stesso necessario.
	7. L'Appaltatore si obbliga altresì a:
	- garantire che le forniture ed i servizi prestati siano effettuati sempre se-
	condo le regole d'arte adottando la massima diligenza nell'adempimento
	dei propri obblighi;
	- adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per
	l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte degli interventi proposti, so-
	stenendone per intero i relativi costi.
	Articolo 11 - (Obblighi della Stazione appaltante)
	1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale
	dipendente dell'Appaltatore o, se presente, del subappaltatore, impiegato
	nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal mandato di
	24

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o collaboratori dell'Appaltatore o, se presente, del subappaltatore, impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.

Articolo 12 - (Responsabilità)

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

2. L'Appaltatore è responsabile per danni derivanti alla Stazione Appaltante dai propri prodotti o dal personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con

	l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni
	infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.
	3. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite
	di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili
	direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
	4. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e
	indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si
	dovessero verificare in dipendenza di questo contratto e contro azioni legali
	derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della Stazione
	Appaltante o da terzi danneggiati.
	5. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione
	Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da
	soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero
	della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o
	stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
	l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da
	azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
	6. L'Appaltatore inoltre si assume la responsabilità per danni causati alla Stazione
	Appaltante o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo
	che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche
	esistenti.
	7. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da
	ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte
	dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,

disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 13 - (Sospensione dell'esecuzione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.

2. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei Contratti. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per

decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.

4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 11 del presente Capitolato, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DEC per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno alcuna proroga dei termini di esecuzione. La ripresa a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale del DEC. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione degli eventuali obblighi di custodia o guardiania, per cui lo stesso è tenuto ad assicurare in ogni caso le necessarie misure di

salvaguardia e per evitare il danno a terzi. Ad eccezione del risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, come quantificato sulla base dei criteri stabiliti nel contratto, nessun altro indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al DEC, se nominato. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto (tre anni), l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa, in quanto compatibili.

Articolo 14 - (Modalità di Esecuzione)

1. Si rinvia a quanto previsto dal Capitolato, in particolare nella Parte Tecnica.

Articolo 15 - (Proprietà e diritti di utilizzazione)

1. I beni forniti in esecuzione dell'Appalto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i contenitori antipolvere della documentazione) divengono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante dal momento dell'approvazione dei relativi atti di collaudo.
2. Personalizzazioni o procedure realizzate da personale della Stazione Appaltante o da incaricati della stessa, rimangono di esclusiva proprietà di quest'ultima, così come tutti i documenti consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, ivi inclusi quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei Servizi.

Articolo 16 - (Garanzie e adeguamenti tecnologici)

1. E' compreso nel corrispettivo d'appalto previsto al precedente articolo 8.1 del presente Contratto, l'adeguamento da parte dell'Appaltatore delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
2. L'Appaltatore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione, che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. In particolare, l'Appaltatore garantisce

espressamente che ciascun componente software impiegato o creato per la realizzazione dei Servizi:

a) è esente da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione, che ne diminuiscano il valore e/o che lo rendano inidoneo, anche solo parzialmente, all'uso cui è destinato;

b) è esente da vizi o difetti di funzionamento da esso Appaltatore conosciuti e che lo stesso è conforme alle specifiche e caratteristiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella eventuale relativa documentazione tecnica e d'uso.

3. L'Appaltatore garantisce che saranno adottate idonee misure di sicurezza, anche in conformità a quanto previsto dal Codice della Privacy, e garantisce altresì che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica e nei relativi manuali d'uso.

Articolo 17 - (Patto di Integrità)

1. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, il Patto di integrità sottoscritto in fase di partecipazione alla gara d'appalto, il quale ancorché non materialmente allegato al presente Contratto ne forma comunque parte integrale e sostanziale.

Articolo 18 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, conforme allo

	<p>schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, costituita mediante fideiussione n. 17243 in data 10.06.2021 rilasciata dall'istituto Banca Passadore & C., agenzia/filiale di Genova, e successiva appendice in data 17 giugno 2021 per un importo pari a € 85.569,36, per la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione.</p>
	<p>2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art. 1957 c.c., sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.</p>
	<p>3. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.</p>
	<p>4. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.</p>
	<p>5. L’Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa:</p>
	<p>1. POSTEL: contraddistinta al n. 002.49.38889, valida dal 31.07.2018 rilasciata dalla società/dall'istituto Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, con limite di indennizzo R.C.T.: Euro 50.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo R.C.O.: Euro 30.000.000,00 per sinistro/anno con il sottolimito di Euro 5.000.000,00 per Prestatore di lavoro infortunato, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente</p>
	<p>32</p>

da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione appaltante o di terzi), nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto;

2. ITALARCHIVI: contraddistinta al n. 65/M10823963, valida dal 15.05.2015, rilasciata dalla società Itas Mutua, Agenzia di Parma per un importo pari ad Euro 5.000.000,00, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione appaltante o di terzi), nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.

Articolo 19 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato tecnico.

4. I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

6. La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati dal Capitolato tecnico.

Articolo 20 - (Monitoraggio)

1. Si rinvia a quanto previsto dall' Art. XVI. del Capitolato.

Articolo 21 - (Modalità di pagamento)

1. Si rinvia a quanto previsto dagli Art. XVIII., Art. XIX., Art. XX. Parte generale ed Art. VII Parte tecnica del Capitolato.

Articolo 22 - (Subappalto – Subaffidamento - Contratti continuativi di

	cooperazione)
	1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.
	2. L'Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, dei seguenti
	contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione
	della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente
	contratto di appalto:
	- Accordo quadro di cooperazione continuativa per la fornitura di servizi archi-
	vistici e bibliotecari, stipulato in data 28.09.2020 tra Italarchivi s.r.l. e, avente
	ad oggetto servizi archivistici e bibliotecari, avente durata annuale tacita-
	mente rinnovabile.
	Articolo 23 - (Penali)
	1. L'Appaltatore dovrà adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali
	contenute nel presente documento e nei documenti contrattuali allegati.
	2. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi
	dell'Appaltatore assunti in forza del presente contratto, la Stazione Appaltante
	applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno,
	le penali stabilite e descritte nel Capitolato tecnico.
	3. Qualora i ritardi e/o gli adempimenti siano tali da comportare l'applicazione di
	penalità per un ammontare superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il
	Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice
	Civile, ferma rimanendo la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei
	confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.
	4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione
	delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per
	35

	iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà
	comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del
	contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa
	contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della
	Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel
	termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
	5. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a
	recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio
	ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai
	danni subiti.
	6. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione
	delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a
	qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo,
	ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie
	rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
	procedimento giudiziario.
	7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
	in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si
	è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della
	medesima penale.
	Articolo 24 - (Esecuzione in danno)
	1. E' facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo
	esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le
	prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza
	36

	alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso
	dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi
	costi ed i danni eventualmente derivati.
	2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi
	dell'art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi
	l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività
	oggetto del presente contratto.
	3. Ai sensi dell'art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può
	avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti
	dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
	completamento del servizio.
	4. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il
	pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di
	quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire,
	nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale
	esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e
	amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
	Articolo 25 - (Verifica di conformità)
	1. La verifica di conformità avviene con le modalità e nei termini stabiliti dal
	Capitolato.
	Articolo 26 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)
	1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante
	ha facoltà di risolvere lo stesso, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza
	necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
	37

- al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di ammissibilità di varianti e modifiche previste dal Capitolato;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, al superamento delle soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione appaltante;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, al superamento delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

2. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che

l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) sospensione dell'esecuzione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dell'esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal Capitolato Tecnico e dal Contratto;
- e) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato tecnico ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicu-

rezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;

i) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

j) ogni altra causa prevista dal Capitolato tecnico, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara.

3. Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- emanazione a carico dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
- sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- affidamento in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante;
- cessione anche parziale del contratto;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione del presente contratto;

- ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

- ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato tecnico, dal Contratto e dagli altri documenti di gara.

4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o PEC).

5. Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal Capitolato tecnico superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

6. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

8. Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni

somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.

9. L'Appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell'Appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o subfornitrice.

10. Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c. c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti, si riveli non veritiera,

	incompleta, non corretta o non accurata. La risoluzione si verificherà di diritto
	nel momento in cui la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore con PEC
	o lettera raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al
	presente articolo.
	11. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si obbliga a
	risarcire, manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad ogni
	costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si
	sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate
	dall'Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
	12. All'atto di perfezionamento del Contratto, la documentazione in possesso della
	Stazione Appaltante deve essere corredata anche delle certificazioni richieste
	dalla legge. Nel caso in cui tali certificazioni non fossero ancora state acquisite
	dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si riserva, se del caso, la facoltà
	di risolvere il Contratto nel caso che le stesse, tardivamente pervenute, attestino
	la non ottemperanza a norme inderogabili di legge.
	13. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
	pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
	aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
	14. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti
	economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
	diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
	a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti
	o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del
	nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il
	44

completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- i. l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
- ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 27 - (Recesso)

1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 c.c., con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.

2. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni

	effettuate sino al momento del recesso e ritenute regolari così come attestate
	dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante, delle spese sostenute
	dall'Appaltatore, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del
	corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo
	109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi
	pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
	spese.
	3. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun
	danno alla Stazione Appaltante.
	4. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal
	Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza
	preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso si verifichino
	fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il
	Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato
	contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
	applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,
	la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
	designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari
	dell'Appaltatore.
	5. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha
	diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a
	46

regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

6. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell'Appaltatore sopra individuato.

Articolo 28 - (Regolarità fiscale)

1. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano:
- i. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
 - ii. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 29 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
2. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni, affitti

	di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'impresa
	contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. d), n. 2 del
	Codice dei contratti.
	3. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizione nel
	rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.
	Articolo 30 - (Modifiche assetti proprietari)
	1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante
	ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di
	impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
	Articolo 31 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
	1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore, nonché
	i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare
	alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
	anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o
	presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
	oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
	altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
	ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni
	successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza
	delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
	decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di
	risoluzione del contratto.
	2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
	a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, o comunque di soggetti che
	48

	eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione
	all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
	ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto
	idoneo ai fini della tracciabilità;
	b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
	utilizzando i conti correnti dedicati;
	c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le
	spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per
	il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione
	dell'appalto.
	3. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in
	relazione a ciascuna transazione, il CIG dell'appalto.
	4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della L. n.
	136/2010:
	– la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a) che precede,
	costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3,
	comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010;
	– la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), se reiterata per più
	di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
	5. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
	Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della
	notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
	tracciabilità finanziaria.
	6. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state
	49

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 32 - (Codice etico)

1. L'Appaltatore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, del decreto ministeriale del 17 marzo 2015 con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei Dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) dello stesso Ministero, che l'Appaltatore stesso dichiara di ben conoscere e accettare integralmente, con particolare riferimento alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, *pantouflage* e conflitto di interessi. La violazione degli obblighi contenuti nei predetti atti costituisce causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 26, comma 3, ultimo alinea.

Articolo 33 - (Obblighi di riservatezza)

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione

dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà della Stazione Appaltante o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dalla Stazione Appaltante successivamente in relazione all'erogazione dei servizi rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante.

4. La Stazione Appaltante garantisce all'Appaltatore il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della Stazione Appaltante che siano necessari per l'erogazione dei servizi, ed esclusivamente a tale fine.

5. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.

6. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei

documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

7. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezione di sorta.

8. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome della Stazione Appaltante presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 34 - (Brevetti e diritti d'autore)

2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

3. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante

da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a

presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli

elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale

predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia

azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

4. L'Appaltatore garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo

titolo ed il pacifico godimento dei prodotti, dei componenti utilizzati per

l'esecuzione del servizio, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi

software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi

diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

5. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione

giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi

anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti

realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d'uso

fornite, l'Appaltatore manleva e tiene indenne fin d'ora la Stazione Appaltante,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi

quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse

in ogni caso chiamata ad assumere.

6. La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto

l'Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente

paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo

restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata

sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto,

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Articolo 35 – (Condizione risolutiva)

1. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’emanazione di una sentenza esecutiva, espressa nel ricorso di cui al R.G. 3840/2021 ed in tutte le azioni derivate e conseguenti, che ne dichiara l’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., disponendo il subentro e l’aggiudicazione ad altro Operatore economico, e/o ne disponga l’annullamento unitamente agli atti propedeutici alla stipula, quali in particolare il provvedimento datato 12.3.2021 con cui l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. - Invitalia ha disposto l’aggiudicazione, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara.
2. Il presente contratto è altresì sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’articolo [32 comma 12](#) del D.Lgs. n. 50/2016, derivando dall’esito negativo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti, l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
3. Al verificarsi di una sola delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il contratto si intenderà risolto di diritto previa comunicazione all’indirizzo PEC indicato.
4. Entro 20 giorni dalla risoluzione del presente contratto, l’appaltatore è tenuto a restituire la documentazione e i dati detenuti relativamente ai servizi affidati.
5. Nel caso in cui il contratto sarà risolto l’appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni fino a quel momento regolarmente eseguite, nonché le spese sostenute per la restituzione ivi comprese quelle di trasporto.

Articolo 36 (Spese, imposte e tasse)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese per la pubblicazione sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.I. e sui quotidiani del Bando e degli altri documenti di gara ai sensi dell'art. 5, co 2 del D.M. 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura determinata in Premessa;
- b) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;
- e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

Articolo 37 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 smi, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. L'Appaltatore dovrà altresì svolgere le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, limitatamente ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. La nomina avverrà con apposito atto successivo alla stipulazione del presente contratto.

Articolo 38 - (Controversie e foro competente)

1. Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., ossia il Foro di Roma.

2. Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.

3. È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 39 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c..

4. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Il presente contratto, composto da n. 59 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Data e luogo **Roma, 16 luglio 2021**

	<table><tr><td>L'Appaltatore</td><td>Il Ministero dello Sviluppo Economico DGTPI-UIBM</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	L'Appaltatore	Il Ministero dello Sviluppo Economico DGTPI-UIBM													
L'Appaltatore	Il Ministero dello Sviluppo Economico DGTPI-UIBM															

	L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e															
	valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del															
	contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma															
	2 e 1342 C.C., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano															
	espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti															
	richiamati nel presente atto:															
	- Art. 5 - (Termini e durata del contratto)															
	- Art. 8 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)															
	- Art. 9 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti della Stazione appal-															
	tante)															
	- Art. 12 - (Responsabilità)															
	- Art. 17 - (Patto di integrità)															
	- Art. 23 - (Penali)															
	- Art. 24 - (Esecuzione in danno)															
	- Art. 26 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)															
	- Art. 27 - (Recesso)															
	58															

- Art. 28 - (Regolarità fiscale)
- Art. 29 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
- Art. 31 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
- Art. 32 - (Codice etico)
- Art. 33 - (Obblighi di riservatezza)
- Art. 34 - (Brevetti e diritti d'autore)
- Art. 35 - (Condizione risolutiva)
- Art. 38 - (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore